I L T R I B U N A L E C I V I L E D I R O M A

SEZIONE XIV CIVILE

in composizione monocratica

nella persona del Giudice designato, dott. Fabio Miccio, sciogliendo la riserva sulla conferma o la modifica della misura cautelare richiesta dalla ai sensi degli artt. 18 e 19 del CCII nel sub procedimento di V.G. R.G. 5302-2/2024, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata e di nomina di un esperto la ricorrente, avente sede legale in Roma, ha domandato l'applicazione di misure protettive del proprio patrimonio ex artt. 18 del CCII al fine di esperire utilmente il procedimento di composizione negoziata della crisi in cui versa.

Con ricorso depositato entro il giorno successivo in Tribunale la stessa ha domandato al Tribunale di voler confermare e applicare le misure protettive, prevedendo in particolare il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della Società.

Con decreto del 23/4/2024 questo Giudicante, dopo avere verificato la competenza del Tribunale di Roma, la tempestività del ricorso, la completezza della documentazione allegata, nonché la tempestiva accettazione dell'esperto designato dalla apposita commissione, ha fissato l'udienza del 17/6/2024 per la comparizione delle parti e dell'esperto dinanzi a sé, assegnando alla istante termine per la notifica del ricorso e dello stesso decreto all'esperto e ai creditori nei confronti dei quali vuole che si producano gli effetti delle misure protettive e/o cautelari richieste, prescrivendo le relative modalità.

Con decreto del 17/6/2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, è stata disposta la conferma delle misure protettive nella misura di 120 giorni, decorrenti dall'inizio della loro efficacia, ossia dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive, e dunque dalla data del 22/4/2024; la durata delle e è stata poi

protezione del patrimonio; più precisamente l'istante ha chiesto di inibire: (i) l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa; (ii) l'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati, nei confronti di una serie di creditori specificamente indicati nell'allegato 7 del ricorso stesso.

La misura cautelare è stata chiesta sino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata, ossia sino al 17/4/2025.

A sostegno della misura cautelare richiesta, la ricorrente ha dedotto che la giurisprudenza riconosce al debitore la facoltà di richiedere misure cautelari volte a paralizzare azioni esecutive o cautelari da parte di singoli creditori, preventivamente individuati da parte del ricorrente, e ciò anche qualora tale concessione determini il superamento del termine massimo di 240 giorni di cui all'art. 19, quinto comma, CCII, in quanto il predetto termine andrebbe circoscritto alle sole

Firmato Da: MICCIO FABIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 7cd44f5b0e076182f3eff41fd667c5ae

"misure protettive". Nel caso di specie, a detta della ricorrente sussisterebbero i presupposti per la tutela cautelare, posto che non sta richiedendo di estendere oltre il termine di legge la tutela generale accordata dalle misure protettive, ma la concessione di misure destinate ad operare solo nei confronti di creditori specificamente individuati affinché sia inibita a questi ultimi la possibilità di avviare (e/o proseguire) azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio sociale.

Secondo il ricorrente sussisterebbero, altresì, i presupposti del *fumus boni iuris*, stante la sussistenza di concrete prospettive di risanamento, come rilevato dall'esperto nei pareri del 7/6/2024 e del 9/8/2024, e del periculum in mora, posto che l'eventuale diniego delle misure cautelari richieste consentirebbe ai creditori di azionare i titoli in via esecutiva ovvero agire in tal senso una volta ottenuta l'eventuale esecutività, con la conseguenza di intaccare il patrimonio sociale della a discapito di altri creditori.

La ricorrente ha dedotto, infine, che il sacrificio che verrebbe imposto ai creditori destinatari della misura cautelare non risulterebbe così gravoso, tenuto conto del fatto che la richiesta di inibizione delle azioni esecutive cautelari terminerebbe il 17/4/2025, data di naturale scadenza della composizione negoziata in essere.

Con decreto *inaudita altera parte* del 19-20/12/2024 questo Giudicante ha concesso la misura cautelare nei confronti dei soli creditori muniti di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo perché non opposto e dei creditori muniti di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (creditori indicati alle lettere a) e b) dell'allegato 7 citato), precisamente: ,

Con il medesimo decreto è stata fissata l'udienza per la comparizione delle parti, disponendo che il ricorso ed il decreto venissero notificati ai suesposti creditori.

In data 4/1/2025 si è costituita nel presente sub procedimento la depositando memoria con la quale ha dedotto: a) di aver ottenuto nei confronti della il decreto ingiuntivo n. 1043/2023 del 17/11/2023 con il quale il Tribunale di Ravenna ha ingiunto a di pagare in favore di la somma di € 15.942,23, oltre agli interessi moratori e oltre le spese della procedura di ingiunzione; b) di aver raggiunto in data 20/12/2023 un accordo con che prevedeva un piano di pagamento articolato in cinque rate mensili, la prima delle quali con scadenza il giorno 31 dicembre 2023 e le quattro successive con scadenza il giorno 20 di ciascun mese successivo, fino a pagamento ultimato; c) che la ha versato solo due delle rate pattuite, restando inadempiente al pagamento delle successive; d) di non essere stata contattata dalla o dall'esperto nell'ambito della presente procedura di composizione negoziata per l'avvio di eventuali trattative.

Quanto alla richiesta della ricorrente di conferma della misura cautelare, la si è opposta, rilevando che le misure cautelari non possono tramutarsi in uno strumento elusivo dei termini massimi di durata delle misure protettive e che in ogni caso la ricorrente, in sede di ricorso, non ha spiegato in alcun modo come il pagamento del residuo credito di

Firmato Da: MICCIO FABIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 7cd44f5b0e076182f3eff41fd667c5ae

pregiudicherebbe il buon esito della composizione negoziata. In subordine, la ha chiesto di voler limitare temporalmente la durata della eventuale misura cautelare in un tempo definito e strettamente limitato alla conduzione delle trattive secondo buona fede.

In data 7/1/2025 si è costituita nel presente sub procedimento la depositando memoria con la quale ha dedotto: a) che pende attualmente al n. di RG 10737/2024 avanti il Tribunale di Milano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2035/2023 con il quale il predetto Tribunale ha ingiunto ad il pagamento dell'importo di € 41.984,41 in sorte capitale, oltre interessi e spese; b) che l'opposizione proposta dalla avrebbe una finalità esclusivamente dilatoria, fondata sulla contestazione di presunti disservizi della ; c) di non aver ricevuto alcuna proposta o tentativo di avvio di una qualsivoglia trattativa.

Anche la si è opposta alla conferma della misura cautelare, deducendo da un lato che le misure cautelari non possono presentare un contenuto e degli effetti sovrapponibili a quelli, tipici, delle misure protettive, risolvendosi, altrimenti, in uno strumento elusivo del termine di durata massima di tali misure, fissato dall'art. 19, comma 5, ultimo periodo, del CC.II. e dall'altro che non ha in ogni caso tenuto una condotta improntata a buona fede, non avendo dato inizio ad alcuna trattativa con la .

In data 7/1/2025 si è costituita nel presente sub procedimento la depositando memoria con la quale ha dedotto: a) di vantare un credito nei confronti della pari ad € 19.813,93 derivante dalla fornitura di merci; b) di aver ricevuto dalla il pagamento di soli € 414,03; c) di non essere stata mai contattata dalla o dall'esperto nell'ambito della presente procedura di composizione negoziata per l'avvio di eventuali trattative.

Anche la si è opposta alla conferma della misura cautelare in considerazione dell'importo esiguo del credito. In subordine, ha chiesto che la durata dei provvedimenti cautelari richiesti siano limitati al tempo strettamente limitato alla conduzione delle trattative secondo buona fede.

All'udienza dell'8/1/2025 sono comparsi per la ricorrente l'avv. Gizzi, per l'avv. Bucci; per l'avv. Nuccio in sostituzione dell'avv. Lussara; per la l'avv. Sepe in sostituzione dell'avv. Grazian; per la l'avv. Carpigo in sostituzione dell'avv. Cislaghi.

Il legale della ricorrente ha insistito per la conferma della misura cautelare rinunciando alla domanda verso il creditore , nei confronti del quale la notifica non è andata a buon fine per un errore di individuazione del codice fiscale.

I legali di , e si sono opposti alla concessione della misura cautelare riportandosi a quanto dedotto nelle rispettive memorie. Il legale della si è rimesso alle determinazioni di questo Giudicante.

All'esito della discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.

Così riassunti i fatti, la domanda di conferma delle misure cautelari concesse *inaudita altera parte* va rigettata avendo la ricorrente giù usufruito del termine massimo di 240 giorni previsto dall'articolo 19 comma 5 del codice della crisi.

Firmato Da: MICCIO FABIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 7cd44f5b0e076182f3eff41fd667c5ae

Parte ricorrente chiede di poter, sostanzialmente, prorogare le misure protettive utilizzando lo strumento delle misure cautelari, assumendone la legittimità in ragione, essenzialmente, della selettività della richiesta cautelare (avanzata con riferimento ad un numero determinato di creditori sopra riportati) rispetto alla portata potenzialmente generale delle misure protettive.

La tesi, seppur sostenuta sia da parte della dottrina che da alcuni arresti giurisprudenziali, non persuade innanzi tutto perchè, già in via di prima approssimazione, determina una vera e propria elusione della norma, vanificando il chiaro limite temporale di 240 giorni posto dall'articolo 19 comma 5; in secondo luogo, in quanto la motivazione posta a fondamento del ricorso allo strumento invocato è in realtà solo apparente: la dedotta selettività della richiesta cautelare è profilo che invero caratterizza anche le misure protettive (nel senso che il ricorrente non è obbligato a richiederle verso tutti i creditori, ma può e anzi deve limitarle solo nei confronti di quelli verso i quali ritiene necessario invocare la protezione di legge).

Ma è sul piano più strettamente formale che la tesi non convince.

Sia le misure protettive che le misure cautelari sono accomunate da una medesima finalità: quella di agevolare le trattative tra la ricorrente ed il ceto creditorio che hanno luogo con l'ausilio dell'esperto, creando una sorta di "tavolo negoziale protetto" che ne permetta, in concreto, lo svolgimento (in ciò, del resto, si risolve la composizione negoziata).

L'articolo 2 del codice della crisi, nel definire (con riferimento non solo alla composizione negoziata, ma anche agli strumenti di regolazione della crisi) le misure protettive, alla lettera p) richiama la finalità di evitare che *"…determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi…*"; la successiva lettera q) a proposito delle misure cautelari, rimanda all'obiettivo di *"…assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative*".

Chiarito dunque che i due strumenti, nella composizione negoziata, hanno una identità di funzione consistente nella agevolazione delle trattative, nel codice della crisi a ciascuno di essi sono dedicati due specifici insiemi di norme.

Un primo insieme – avente ad oggetto le misure protettive – introduce una disciplina peculiare di tale istituto sotto molteplici profili sia procedurali che sostanziali: basti pensare al fatto che le misure operano *ex lege*; che il giudice non le emette ma è chiamato a confermarle; che il giudice deve emettere il decreto di fissazione dell'udienza entro dieci giorni, pena la perdita di efficacia delle misure stesse; che è predeterminato il loro contenuto, ai sensi dell'articolo 18 co. 3, 4 e 5; che è stabilita la loro durata: da 30 a 120 giorni, prorogabili sino ad un massimo di 240.

Un secondo insieme di norme è dedicato alle misure cautelari nella composizione negoziata, determinandone la disciplina in termini più ampi, meno stringenti rispetto alle protettive: sono difatti misure atipiche nel contenuto (in alcun modo indicato dal legislatore); sono caratterizzate da una c.d. strumentalità attenuata, nel senso che non hanno altro vincolo funzionale se non quello di essere "*necessari(e) per condurre a termine le trattative*" (art. 19 co. 1); non operano *ex lege* ma devono essere emesse, al pari di ogni provvedimento cautelare, dal Tribunale; non hanno una durata massima predeterminata (evidentemente correlata, quindi, alla durata massima della composizione negoziata cui accedono, pari a 360 giorni).

Firmato Da: MICCIO FABIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 7cd44f5b0e076182f3eff41fd667c5ae

Ora, tra i due nuclei normativi è possibile individuare un rapporto di specialità, nel senso che all'interno del vasto (in quanto non tipizzato) mondo delle misure cautelari necessarie a "*condurre a termine le trattative*" vengono isolate, individuate ed assoggettate ad una disciplina speciale (rispetto a quella delle misure cautelari) le misure protettive del patrimonio, ossia quelle indicate dall'art. 18, co. 3, 4 e 5: si tratta di misure che hanno in comune con le misure cautelari la *funzione generale* di agevolare il buon esito delle trattative attuata – ed in ciò riposa la *funzione specifica* delle protettive rispetto alle cautelari – mediante la sterilizzazione della possibilità, per i creditori, di aggredire il patrimonio del debitore (principalmente – ma non unicamente - attraverso azioni esecutive, cautelari o con la costituzione di cause di prelazione).

L'evidenza del rapporto di specialità che corre tra i due ambiti normativi si coglie nel fatto che se non esistesse la disciplina speciale delle misure protettive, queste ultime verrebbero attratte nella disciplina generale delle misure cautelari, mentre se non esistessero le norme in materia di misure cautelari l'ambito applicativo delle misure protettive non potrebbe estendersi oltre i confini disegnati dalla regolamentazione che le riguarda.

Da ciò deriva, quale necessaria conseguenza, l'impossibilità di applicare, ad una fattispecie – quella delle misure protettive - oggetto di disciplina speciale, le regole dettate per le misure cautelari: in presenza di una disciplina speciale che sottrae talune fattispecie alla regolamentazione della disciplina generale sottoponendole ad un regime proprio, è quest'ultimo – e solo quest'ultimo – che può trovare applicazione.

Le spese, per la novità della questione, vengono compensate.

P.Q.M.

Non conferma le misure cautelari concesse; spese compensate.

Roma, 19.3.25 Il Giudice designato dott. Fabio Miccio

Firmato Da: MICCIO FABIO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 7cd44f5b0e076182f3eff41fd667c5ae